



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

N. 000091 DEL 30/07/2024

Oggetto: Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione delle manifestazioni denominate "Mar80" e "Marotta Acustica Festival" che si svolgeranno presso Piazza dell'Unificazione e Molo Arena

IL SINDACO

PREMESSO che le associazioni "Proloco Marotta" e "M.A.F." sono state autorizzate dalla Giunta, con l'inserimento nel programma delle manifestazioni estive 2024, a svolgere rispettivamente le manifestazioni denominate "Mar80", che si svolgerà dal 30 luglio al 4 agosto 2024 (serate di punta previste dal 1 al 4 agosto) e "Marotta Acustica Festival", che si svolgerà dal 9 al 11 agosto 2024;

DATO ATTO che le manifestazioni di cui sopra si svolgeranno a Marotta, sia in Piazza dell'Unificazione che nella zona del Lungomare Cristoforo Colombo presso l'area Molo Arena;

CONSIDERATO, anche in riferimento alle presenze registrate nelle precedenti edizioni, che le manifestazioni previste richiameranno un notevole afflusso di persone e che la natura degli eventi e il clima estivo favoriranno il consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì, che durante le manifestazioni si potrebbe registrare un incremento considerevole dell'utilizzo di bottiglie di vetro abbandonate fuori dagli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, venendosi a creare, in caso di rottura delle stesse, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e per il patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni volte a tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO altresì di dover evitare che chi parteciperà agli eventi possa giungere sui luoghi degli stessi già in possesso di bottiglie e contenitori vetro;

RITENUTI sussistenti i presupposti per l'adozione della presente ordinanza, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del D.M. 05/08/2008;

VISTO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

Nei giorni 3, 9, 10 e 11 agosto, in occasione degli eventi che avranno luogo presso l'area Molo Arena, in Lungomare C. Colombo:

1. Nell'area esterna alle manifestazioni nel tratto di Lungomare Cristoforo Colombo, ricompreso tra Piazza Roma e via Goldoni, durante tutto lo svolgimento delle manifestazioni, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
2. Nell'area di esecuzione delle manifestazioni suddette, durante tutto lo svolgimento delle medesime, è vietata sia la somministrazione che la vendita per asporto, di bevande in contenitori di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
3. E' vietata l'introduzione all'interno del perimetro di esecuzione delle manifestazioni, di bottiglie o altri contenitori di vetro da parte di chiunque partecipi all'evento;

Nei giorni 1, 2 e 4 agosto, in occasione degli eventi che avranno luogo presso Piazza dell'Unificazione:

4. Su tutta la Piazza dell'Unificazione, durante lo svolgimento delle manifestazioni, è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
5. Su tutta la Piazza dell'Unificazione, durante lo svolgimento delle manifestazioni, è vietata l'introduzione di bottiglie o altri contenitori in vetro da parte di chiunque;

Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori diversi dal vetro e di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali e nelle aree esterne private o autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico ai fini della somministrazione;

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Mondolfo;
- La massima diffusione della presente ordinanza presso gli esercizi pubblici e commerciali;
- L'invio della stessa, per quanto di competenza;

Al Sig. Prefetto della Provincia di Pesaro e Urbino;
Alla Questura di Pesaro e Urbino;
Al Comandante del Corpo di Polizia Locale;
Al Comando Stazione Carabinieri di Mondolfo e di Marotta;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400,00 ai sensi della Deliberazione della Giunta comunale n. 194 del 19.10.2016.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al TAR o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Agli Agenti della forza pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, 30/07/2024

IL SINDACO
Dott. Barbieri Nicola

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI MONDOLFO

Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA SINDACALE

N. 000091 DEL 30/07/2024

Oggetto: Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro in occasione delle manifestazioni denominate "Mar80" e "Marotta Acustica Festival" che si svolgeranno presso Piazza dell'Unificazione e Molo Arena

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 32, 1° comma L. 69/2009)

Dalla Residenza Comunale, 30/07/2024

IL SINDACO

Dott. Barbieri Nicola

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa